



DECRETO DEL DIRIGENTE

Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace Ufficio Giudici di Pace e Giustizia riparativa

Decisione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 per la stipula ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 di un Accordo quadro per il servizio di interpretariato e di traduzione di documenti nell'ambito di programmi di giustizia riparativa nel territorio della Provincia di Trento per il periodo 2 marzo 2026 - 01 Marzo 2029. Decisione a contrarre per l'affido all'operatore economico Città Aperta Soc. Cooperativa Sociale a R.L. con sede legale in Via Vicenza 5, Rovereto (TN) ed impegno della relativa spesa.

Euro 5.856,00.- IVA inclusa – CIG BA936CE0A1
capitolo U02011.0060

LA DIRIGENTE

Premesso che l'art. 47 del decreto legislativo 150/2022, *Diritto all'informazione*, prevede al comma 5 che le informazioni (in merito alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili) siano fornite ai destinatari in una lingua comprensibile;

Premesso che l'art. 49 del decreto legislativo 150/2022, *Diritto all'assistenza linguistica*, prevede tale diritto per le parti coinvolte in un programma di giustizia riparativa;

Premesso che tra i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di giustizia riparativa, assunti nell'Intesa ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, l'articolo 4, comma 4, stabilisce che ogni Centro per la giustizia riparativa debba assicurare ai partecipanti che non parlano o non comprendono la lingua italiana l'assistenza gratuita di un interprete, nonché la traduzione degli atti e delle relazioni necessarie, riconoscendo così l'interpretariato e la traduzione come strumenti fondamentali per garantire l'effettività del diritto all'informazione, alla partecipazione e alla non discriminazione linguistica;

Preso atto che con il Protocollo d'intesa per l'istituzione del Centro per la Giustizia Riparativa nel distretto di Corte d'Appello di Trento, n. 1024 del Registro di raccolta dei contratti, la Regione si è impegnata a garantire tale servizio così come previsto all'art. 3.3 lett. o);

Considerato che, a seguito delle interlocuzioni con gli uffici ministeriali interessati, è stato chiarito che è sufficiente assicurare la possibilità di attivare il servizio ogniqualvolta se ne manifesti la necessità in relazione alle esigenze specifiche delle parti coinvolte nel programma di giustizia riparativa;

Considerato che si rende necessario individuare l'operatore economico cui affidare l'incarico pluriennale e che tra gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni per l'individuazione del soggetto cui affidare gli incarichi relativi a forniture e servizi vi è quello dell'accordo quadro, come disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2026 e s.m.i.;

Considerato che l'accordo quadro trae le sue origini dal cosiddetto contratto normativo, vale a dire da uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire – nei futuri ed eventuali contratti riguardati una determinata materia – quanto pattuito nel contratto normativo. Attraverso l'accordo quadro, le parti definiscono in anticipo determinate clausole che si obbligano ad inserire nei futuri contratti, se e quando saranno conclusi, dettando dunque le regole che saranno

vincolanti per i loro eventuali futuri rapporti, senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;

Preso atto che la stipula dell'accordo quadro permette alla Stazione appaltante di dotarsi di uno strumento contrattuale che garantisce:

- tempestività di approvvigionamento dei servizi in oggetto;
- semplificazione dell'attività di approvvigionamento grazie all'individuazione di un unico operatore economico a cui affidare, in funzione del rispettivo fabbisogno, i servizi in oggetto;
- economicità di approvvigionamento grazie alla durata pluriennale dell'accordo quadro;
- chiara individuazione della responsabilità e delle azioni corrette da intraprendere in caso di disservizi.

Precisato che l'accordo quadro individua i prezzi e stabilisce come saranno stipulati i successivi contratti attuativi lasciando la determinazione del se, del quando e del quantum dell'oggetto del contratto che di volta in volta l'affidatario dovrà corrispondere;

L'ammontare stimato dell'accordo quadro – tenuto conto della valutazione del fabbisogno per l'intera durata triennale dello stesso è di euro 4.800,00 al netto di oneri ed IVA. L'importo è da intendere presunto e non garantito, in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori;

Considerato quanto sopra si rende pertanto opportuno provvedere all'individuazione dell'operatore economico con il quale sottoscrivere l'accordo quadro in oggetto alle condizioni tecniche meglio definite nel capitolato speciale d'appalto;

Considerato che la Regione autonoma T.A.A. applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici ai sensi del rinvio operato con la L.R. 22 luglio 2002 n. 2 ss.mm. e che, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale, si applicano le norme statali, in particolare il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;

Visti:

- l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che prevede: *“In caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale” in combinato disposto con l'art. 1 “principio del risultato”;*
- l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono *“all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000.00.- euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esercizio delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*
- l'art. 21, comma 4 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Considerato che nel caso di specie sussistono le condizioni per procedere all'affidamento diretto del servizio alla luce delle disposizioni appena richiamate;

Visto e richiamato il preventivo prot. RATAA/0006143/02/03/2026-A dell'operatore economico Città Aperta Soc. Cooperativa Sociale a R.L. con sede legale in Via Vicenza 5 Rovereto C.F. e P.IVA n. 01903380226 per il servizio di interpretariato e traduzione di documenti nell'ambito di programmi di giustizia riparativa;

Richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 36 ter 1 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale provvedono

all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in ulteriore subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da Consip s.p.a.;

Richiamata inoltre la circolare della Provincia autonoma di Trento prot n. P001/2024/2.3-2024-1 avente ad oggetto: *Digitalizzazione dei contratti pubblici - Contracta - affidamento diretto semplificato* che conferma la possibilità di non ricorrere al mercato elettronico per affidamenti inferiori ai 5.000,00 euro;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e visto il comma 1 per cui nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; dichiarazione pervenuta al protocollo regionale prot. RATAA/0006143/02/03/2026-A Allegato 4;

Accertato che l'operatore economico Città Aperta Soc. Cooperativa Sociale a R.L. possiede i requisiti di carattere generale e tecnico professionali per l'affidamento del servizio in oggetto e che il durc risulta regolare (RATAA/0004986/17/02/2026-A);

Preso atto che il CCNL applicato dall'operatore economico è CCNL Cooperative Sociali;

Visto e richiamato l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e la delibera della Giunta provinciale n. 307 del 13 marzo 2020 relativa all'adozione delle Linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e s.m.;

Vista la congruità del prezzo offerto per il servizio in oggetto;

Preso atto che non vi sono rischi da interferenza in quanto servizio di natura intellettuale;

Verificato che l'affidamento non presenta un interesse transfrontaliero certo in ragione della tipologia della prestazione e del valore economico contenuto che non pare tale da attrarre l'interesse di operatori economici esteri considerato anche il rapporto tra l'utile di impresa conseguibile e le eventuali spese organizzative e logistiche che l'operatore economico proveniente dall'estero dovrebbe affrontare per eseguire l'intervento;

Atteso che il presente provvedimento riguarda affidamenti di importo complessivo inferiore a 140.000,00 euro e pertanto non necessariamente contemplati nella Programmazione triennale degli acquisti di beni e servizi;

Considerato che in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, comma 1 per cui nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;

Considerato l'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 non si richiede la garanzia definitiva per la durata limitata nel tempo del servizio;

Tenuto conto che la Stazione Appaltante ha parzialmente completato le verifiche di cui agli artt. 94 e 95, ma ai sensi dell'articolo 99, comma 3bis del Codice dei contratti si procede alla stipula del contratto, sottoposta a condizione risolutiva del buon esito dei controlli ancora da effettuare;

Vista e richiamata la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed il Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 5 febbraio 2014, pubblicato nel sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è la Dirigente della Ripartizione III - Minoranze linguistiche, integrazione europea e giudici di pace e che la sottoscritta RUP dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
- il contratto di accordo quadro sarà perfezionato in modalità elettronica mediante scrittura privata con firma digitale, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il pagamento delle prestazioni in oggetto avverrà dietro presentazione di regolare fattura sulla base delle ore di servizio effettivamente svolte e documentate;
- in ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. il CIG assegnato al presente affidamento è il n. BA936CE0A1;

Vista la deliberazione n. 250 di data 17 dicembre 2025: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026 – 2028";

Vista la deliberazione n. 251 di data 17 dicembre 2025: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino -Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026 - 2028";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021 "Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, ai Dirigenti e alle Dirigenti, alle Direttrici e ai Direttori degli Uffici" e ss.mm.;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 27 di data 7 dicembre 2022 "Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000 n. 3";

Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;

Visti il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visto il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 e ss. mm.;

Visti il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., la L.R. 15 luglio 2009 n. 3 e la L.R. 23 novembre 2015 n. 25;

Accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo U02011.0060 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028-2029 ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m.;

decreta

- di individuare ed affidare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, la sottoscrizione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 per la durata di 3 anni decorrenti dal 2 marzo 2026 per il servizio di interpretariato e traduzione di documenti nell'ambito di programmi di giustizia riparativa nel territorio della Provincia di Trento, all'operatore economico Città Aperta Soc. Cooperativa Sociale a R.L C.F. e P.IVA n. 01903380226, fino alla concorrenza massima dell'importo di

euro 4.800,00.- IVA esclusa, alle condizioni riportate nelle premesse e di cui al preventivo prot. n. RATAA/0006143/02/03/2026-A – codice CIG BA936CE0A1;

- di approvare la spesa complessiva massima di euro 4.800,00.- IVA esclusa;
- di impegnare, per le motivazioni sopra indicate, l'importo di euro 5.856,00.- IVA inclusa per l'incarico in oggetto, codice CIG BA936CE0A1 , a favore dell'operatore economico Città Aperta Soc. Cooperativa Sociale a R.L. C.F. e P.IVA n. 01903380226, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2. del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m., in considerazione dell'esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Bilancio	Capitolo	Codice
1.627,00	2	01	1	03	2026	U02011.0060	U.1.03.02.99.999
1.952,00	2	01	1	03	2027	U02011.0060	U.1.03.02.99.999
1.952,00	2	01	1	03	2028	U02011.0060	U.1.03.02.99.999
325,00	2	01	1	03	2029	U02011.0060	U.1.03.02.99.999

- di dare atto che l'accordo quadro sarà perfezionato in modalità elettronica mediante scrittura privata in modalità elettronica con firma digitale, ai sensi dell'art. 18, c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che il prezzo offerto dall'operatore economico sarà applicato per l'intero periodo di validità dell'accordo quadro;
- di procedere alla firma dell'ordine in oggetto;
- di precisare che gli ordinativi discendenti dall'accordo quadro saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali ex art. 15, co. 3 della L.P. 23/1990;
- di evidenziare che alla liquidazione della spesa oggetto del presente decreto si provvederà ai sensi dell'art. 29 della L.R. 15 luglio 2009, n. 3 e s.m dietro presentazione di regolare documentazione contabile, previa acquisizione di attestazione di regolare esecuzione;
- dato atto che in ottemperanza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. risulta acquisito ed attribuito al presente incarico il codice CIG n. BA936CE0A1.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014 n. 10.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla piena conoscenza del medesimo.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE III

Eva Maria Kofler

firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso quest'Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).